

Provincia di Biella

**Rinnovo concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Occhieppo Superiore, assentito alla ditta "FINELVO S.r.l." con D.D. n° 488 del 29.03.2021. PRAT. 172BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 488 del 29.03.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta "FINELVO S.r.l." (c.f. 00393380027) con sede legale in Via Opificio Negri n. 2 – 13898 - Occhieppo Superiore, specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, ai sensi dell'art 20 del Regolamento, sottoscritto il 28.01.2021 dal Sig. Roberto Rossetti (omissis), legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art 30 del Regolamento, il rinnovo della concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 172BI e avente C.U.R.: BI00834;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico GWB-S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 5 l/s e media di 4,75 l/s - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 150.000 d'acqua pubblica, tramite un pozzo ubicato nel comune di Occhieppo Superiore in Via Opificio Negri n. 2 e distinto al fg. 14 mapp. 521;

all'art. 2: l'uso Produzione beni e servizi;

all'art. 10: la durata della concessione di 15 (quindici) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.136 di Rep. del 28 gennaio 2021

**ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie a tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di

indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco Pozzato